

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENZO SCANNELLA

Seduta del 26/11/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, con ricorso pervenuto in data 16.07.2020, il ricorrente, con riferimento a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, chiede la restituzione della somma di € 1.909,21 a titolo di commissioni e oneri anticipatamente versati, non maturati e non ristornati a seguito dell'anticipata estinzione del contratto, stipulato in data 07.12.2017 ed estinto anticipatamente nel 2018, in corrispondenza della rata n. 3, previa emissione di conteggio estintivo, avente ad oggetto la somma di € 16.080,00 da rimborsare in 60 rate mensili dell'importo di € 268,00 ciascuna. Sono altresì oggetto di domanda gli interessi legali dall'estinzione al soddisfo.

L'intermediario, con le controdeduzioni, eccepisce che: nonostante quanto sostenuto dal ricorrente, la decisione assunta dalla Corte di Giustizia Europea non ha efficacia diretta nel nostro ordinamento; in ogni caso, la sentenza Lexitor non consente comunque alcun rimborso per le "Commissioni rete esterna" di cui alla lett. F) del contratto (cfr. fattura e pagamento all. 6 alle controdeduzioni); le commissioni di attivazione, della rete esterna e le spese di istruttoria sono oneri analiticamente determinati e totalmente up front; con riguardo alle commissioni di gestione, le stesse sono state correttamente rimborsate nel conteggio estintivo.

In conclusione, l'intermediario chiede di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.

Con memoria di replica del 02/10/2020 parte ricorrente dichiara di non aver nulla da riscontrare, insistendo per la trattazione del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di parziale accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione di contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che "Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto", includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, aderendo all'argomentazione del Collegio di Coordinamento in punto di preferibilità del criterio che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi ai fini della quantificazione dei costi *up front* da retrocedere, ritiene – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” e per gli importi appresso indicati:

1) “commissioni di istruttoria e notifica”, di cui al punto e) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto le attività descritte sono riconducibili ad attività circoscritte alla fase preliminare della concessione del finanziamento, per un importo pari a € 435,31;

2) “commissione rete esterna”, di cui al punto f) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto le attività descritte sono riconducibili ad attività circoscritte alla fase preliminare della concessione del finanziamento, per un importo pari a € 1.166,64.

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci *recurring* appresso indicate:

1) “commissioni di attivazione”, di cui al punto c) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 231,14;

2) “commissioni di gestione”, di cui al punto d) delle condizioni economiche del contratto di finanziamento, in quanto volte a remunerare attività relative all'intera durata del rapporto contrattuale, per un importo pari a € 1.144,37, di cui € 1.144,38 già rimborsate dall'intermediario.

In linea con il richiamato orientamento, si conclude che le richieste del ricorrente meritano di essere accolte per un importo complessivo di € 1.833,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo, come si evince dal prospetto che segue e che tiene conto dei rimborsi già effettuati:

rate complessive	60	rate scadute	3	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	57	TAN	5,00%					
Denominazione		% rapportata al TAN	90,69%					
Commissioni di attivazione				243,31 €	Recurring	231,14 €		231,14 €
Commissioni di gestione				1.204,60 €	Recurring	1.144,37 €	1.144,38 €	-0,01 €
Spese di istruttoria/notifica				480,00 €	Up front	435,31 €		435,31 €
commissione rete esterna				1.286,40 €	Up front	1.166,64 €		1.166,64 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								1.833,08 €



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.833,08, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI